



# **Comune di Schignano**

**Provincia di como**

***REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE  
L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELLE STRADE  
AGRO-SILVO-PASTORALI***

\*\*\*\*\*

***Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2008  
(Entrata in vigore il giorno 24/01/2008)***

***Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2012***

## **Art.1- Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle seguenti strade agro-silvo-pastorali:

- ❑ **strada n.2**-Case S.Anna-classe di transitabilità assegnata IV(piccoli automezzi) larghezza minima 1,8m;
- ❑ **strada n.6**-Pian delle Alpi sotto S.Zeno-S.Maria-nessuna classe di transitabilità assegnata,sentiero;
- ❑ **strada n.35**-Cugnolo –Monte Gringo-classe di transitabilità assegnataIV (piccoli automezzi) larghezza minima 1,6m;
- ❑ **strada n.36**- Cugnolo Le Crocette- classe transitabilità assegnata IV (piccoli automezzi) larghezza minima 1,8m;
- ❑ **strada n.37**- Le Crocette- Comana- classe transitabilità assegnata III (trattori di piccole dimensioni) larghezza massima 2m;
- ❑ **strada n.39**-Le Crocette-rifugio Prabello ex caserma GdiF-classe di transitabilità assegnata IV (piccoli automezzi) larghezza massima 2m, larghezza minima 1,8m;
- ❑ **strada n.40**-Perla Bedolo-classe di transitabilità assegnata II (trattori con rimorchi) larghezza massima 3,5m, larghezza minima 2,5m;
- ❑ **strada n.41**-Perla-Pian Perla-classe transitabilità assegnata IV (piccoli automezzi) larghezza massima 1,9m, larghezza minima 1,7m;
- ❑ **strada n.69**- Perla Val Chiodo- classe di transitabilità assegnata IV (piccoli automezzi) larghezza massima 2,2m, larghezza minima 1,8m;
- ❑ **strada n.71**- Strada sotto S.Zeno-nessuna classe di transitabilità assegnata
- ❑ **strada n.72**-S.Maria-Giuslino- classe transitabilità assegnata IV (piccoli automezzi) larghezza massima 2,5m, larghezza minima 1,8m;
- ❑ **strada n.73**- Pian d'Alpe-Bivio rifugio Prabello- classe transitabilità assegnata IV (piccoli automezzi) larghezza massima 2,5m,larghezza minima 1,8m;
- ❑ **strada n.70**- Auvrascio-Pian d'Alpe-classe transitabilità assegnata III (piccoli trattori) larghezza massima 2,3m,larghezza minima 2m;
- ❑ **strada n.74** Alpe di Casasco-Bonello-classe transitabilità assegnata I (autocarri) larghezza massima 4m,larghezza minima 3,5m;
- ❑ **strada n.134**- Poco dopo Pian d'Alpe-Case Tamburo-classe transitabilità assegnata II (trattori di piccole dimensioni) larghezza massima 2,3m, larghezza minima 1,8m;
- ❑ **strada n.192**-Rifugio Colma dei Morelli-Rifugio Colma Binate-classe di transitabilità assegnata III (trattori piccole dimensioni) larghezza massima 2,4m, larghezza minima 2,1m;
- ❑ **strada n.193**-Rifugio Colma Binate-Strada per Monte Fontanella-classe transitabilità assegnata III (trattori di piccole dimensioni) larghezza massima 2,4m,larghezza minima 2m;
- ❑ **strada n.209**-C.dei Comitti-classe transitabilità assegnata IV (piccoli automezzi) larghezza massima 2,5m, larghezza minima 1,8m;
- ❑ **strada n.212**-Monti Carolza-C.se Comitti- classe transitabilità assegnata III (trattori di piccole dimensioni) larghezza massima 2,5m, larghezza minima 2m;

Gli automezzi di servizio dovranno transitare ad una velocità moderata non superiore ai 30Km/h  
Per quanto riguarda i limiti di peso a pieno carico e caratteristiche del mezzo consultare la tabella seguente:

| Classe di transitabilità <sup>1</sup> | Fattore di transitabilità         |                        | Largh. Minima (m) | Prevalenza (%) |                     |                    | Raggio tornanti (m) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                       | Mezzi                             | Carico ammissibile (q) |                   | Prevalenze     | assima <sup>M</sup> |                    |                     |
|                                       |                                   |                        |                   |                | Fondo naturale      | Fondo stabilizzato |                     |
| I                                     | Autocarri                         | 250                    | 3,5 <sup>2</sup>  | <10            | 12                  | 16                 | 9                   |
| II                                    | Trattori con rimorchio            | 200                    | 2,5 <sup>14</sup> | <12            | 14                  | 20                 | 8                   |
| III                                   | Trattori piccole dimensioni 90 CV | 100                    | 2,0               | <14            | 16                  | 25                 | 6                   |
| IV                                    | Piccoli automezzi                 | 40                     | 1,8               | >14            | >16                 | >25                | <6                  |

<sup>1</sup> La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità

<sup>2</sup> Comprensivo di banchina 0,5 m

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

## Art.2- Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro silvo pastorale è l'Amministrazione Comunale di Schignano qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Il Comune di Schignano potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio forestale, ERSAF, Ente Parco) qui denominato Gestore:

## Art.3-Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo cartello riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o Gestore.

## Art.4-Ordinanza di chiusura

La viabilità agro-silvo-pastorale è soggetta a pericoli vari, quali caduta massi, ghiaccio, smottamenti, valanghe ecc., verso i quali gli utenti debbono adottare le necessarie cautele.

Il Comune può, nel caso di situazioni di particolare gravità, in situazioni di pericolo, e/o previa indicazione del Gestore, tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari dei permessi.

L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la relativa segnaletica di divieto di circolazione.

In presenza di neve, le strade sono da intendersi chiuse a qualsiasi transito motorizzato, senza necessità di ordinanza sindacale, per cui il Proprietario o Gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo.

### **Art.5-Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, quadricicli, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

### **Art.6-Richiesta e rilascio autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o Gestore. Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art 7, la denominazione della strada, la località e l'arco temporale relativo al bisogno d'uso (se non annuale). La Proprietà, può delegare, con apposito provvedimento, il rilascio dei soli pass giornalieri di cui all'art seguente, ai gestori di esercizi pubblici comunicandogli prezzi e modalità di rilascio.

### **Art.7 Rilascio dell'autorizzazione al transito**

Il permesso potrà assumere alternativamente le seguenti caratteristiche:

#### **Permesso (annuale e/o periodico), rilasciato dal Proprietario**

- ❑ Su apposito modello da collocarsi sul veicolo in modo ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.
- ❑ Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:
  - a) l'intestatario del permesso;
  - b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purchè legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
    - ❑ discendente di primo grado (figli e genitori)
    - ❑ collaterale di primo grado (coniuge);
  - c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello fino ad un massimo di tre.
  - d) Nel caso di aziende operanti all'interno del territorio delle strade interessate, in deroga a quanto sopra, è possibile che i mezzi di proprietà del titolare possono essere utilizzati in aggiunta a quanto scritto al precedente punto b) anche da:  
Affini di primo grado (suoceri, generi e nuore)  
Collaboratori dell'attività medesima purchè segnalati sul permesso stesso.

Il permesso, nei casi normali, abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente alle norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazioni di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Per il rilascio di detti permessi i soggetti sono obbligati, pena invalidità degli stessi, a richiedere gli stessi effettuando previamente il versamento dell'importo dovuto.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla proprietà o gestore interessato dal tratto principale e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- ❑ A1: proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;
- ❑ A2: proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro silvo pastorali;
- ❑ A3: proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- ❑ B1: personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- ❑ B2: soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- ❑ B3: soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- ❑ B4: soggetti privati che svolgono attività d'impresa di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;
- ❑ B5: esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio
- ❑ C1: esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-silvo-pastorali
- ❑ C2: esigenze logistiche connesse all'esplicazioni di specifiche attività economiche-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- ❑ D1: esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico ambientali purchè debitamente documentate;
- ❑ D2: esigenze legate all'accesso alle malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- ❑ D3: esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n°3267 (sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt.7,8 e9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque)
- ❑ E1: esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.
- ❑ F1: fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi

## **Pass denominato (permesso giornaliero) rilasciato dalla Proprietà e/o da esercizi pubblici autorizzati dal Comune**

Da posizionare in modo ben visibile sul veicolo, di facile verifica per eventuali controlli:

Il Pass dovrà indicare chiaramente, pena la nullità dello stesso, tutti i dati richiesti come da allegato A del presente regolamento.

Per il rilascio del “Permesso Giornaliero” tutti i soggetti sono obbligati, pena invalidità del permesso, a richiedere lo stesso ed effettuare contestualmente il versamento dell’importo relativo come da allegato B.

Il rilascio del permesso è subordinato all’attestazione della rispondenza fra le categorie d’uso dichiarate dal richiedente e le categorie d’utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

F1: fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi.

L’autorizzazione giornaliera rilasciata per i motivi di cui sopra si intende concessa esclusivamente per il transito di mezzi adeguatamente attrezzati in relazione alla categoria della strada, segnalata sul permesso stesso e per la quale i fruitori all’atto del pagamento del permesso in automatico dichiarano di averne preso visione.

Resta inteso che tutti i possessori delle autorizzazioni al transito delle agro-silvo pastorali di cui al presente art, a termine dell’articolo 2043 del codice civile, sono responsabili di eventuali danni a persone o cose, sollevando il Comune di Schignano da qualsiasi responsabilità.

## **Art.8 Rilascio dell’autorizzazione su terreni del demanio regionale**

La Regione, tramite l’Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc.), rilascia le autorizzazioni come previsto dall’art. 8 per tutte le strade agro-silvo pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore l’anno solare, per attività di studio e ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali.

## **Art.9 Registro permessi**

La Proprietà o il gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo.

## **Art.10 Mezzi autorizzati al transito**

Sulle strade agro-silvo-pastorali potranno circolare i ciclomotori, i quadricicli, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di

sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285 “ Nuovo Codice della Strada”).

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69

### **Art.11 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati**

In casi specifici debitamente motivati, la proprietà o il gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero di persone e di peso eccedenti rispetto a quanto previsto dalla tabella di transitabilità all'art.1 e 10.

In particolare nel caso di deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie d'utenza A1,A2,A3 e C1 di cui al precedente art. 7 limitatamente ai pass annuale e/o periodico, la Proprietà o il gestore potranno provvedere alla sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.15

### **Art.12 Esenzioni ai limiti di transito**

Sono esenti da ogni limitazione:

- ❑ Gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Como, della Comunità Montana Lario Intelvese, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- ❑ Gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).
- ❑ I medici veterinari che svolgono la libera professione presso le aziende del territorio purchè in caso di controllo delle autorità siano in grado di fornire prova di quanto detto.

### **Art.13 Periodo di validità delle autorizzazioni**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e precisamente:

- ❑ Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino a 5 anni comunque riferiti all'anno solare (31 Dicembre);
- ❑ Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori comunque fino a 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- ❑ Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad un mese eventualmente rinnovabile;
- ❑ Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D E F il permesso di transito deve avere validità giornaliera.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 ( in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiali per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

### **Art.14 Polizza Fidejussoria**

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento alla categoria C1 dell'art.7), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

### **Art.15 Manifestazioni**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo la modalità d'accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

### **Art.16 Competizioni**

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno indicare i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni alle strade o manufatti causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

### **Art.17 Vigilanza**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia locale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.



## **Art.18 Danni**

Tutti i possessori dei permessi per il transito di cui al presente regolamento, a termine dell'art. 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone o cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

## **Art.19 Manutenzione**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o Gestore. L'ammontare dell'importo da versare per ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore. La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a titolo gratuito per la categoria d'utenza autorizzata in base alle esigenze di tipo A1.

## **Art.20 Convenzione**

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2,A3,B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima

## **Art.21 Classificazione**

Le classificazioni di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i comuni. Per le strade private la Comunità Montana provvederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

## **Art.22 Sanzioni**

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6, della Legge 30/04/92 n.285, come modificata dal D.L. n.360, del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare, sarà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00 con immediata interruzione del transito; inoltre, in caso di pericolo per inagibilità della strada stessa, dovute a cause imprevedibili o naturali, l'eventuale denuncia penale per il reato di cui all'art.650 C.P., a seguito dell'emanazione di apposita ordinanza sindacale debitamente motivata.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 74,00 a euro 296,00. L'Amministrazione Comunale di Schignano in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno comprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura, nonché il transito con veicoli marcianti a velocità sostenuta o inadeguata rispetto al tratto che si percorre, tale da sollevare ciottoli e rovinare la strada.

### **Art.23 Controlli**

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli art.11 14 16 del presente regolamento.

### **Art.24 Divieto di strascico**

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale

### **Art.25 Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi**

Qualora sul territorio Comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite da strade comprese nel presente Regolamento, il Comune stipulerà delle convenzioni per definire le modalità di gestione relative ai PASS.

Coloro che vogliono recarsi o lasciare la struttura con propri mezzi (categoria F1) devono munirsi di un PASS a validità giornaliera con indicata la data, secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro o firma e data.

I PASS saranno disponibili presso gli uffici comunali, la struttura turistica ed eventuali esercizi pubblici convenzionati.